

Legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni ¹⁾

del 20 ottobre 2004

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale ²⁾,

visto il messaggio del Governo del 29 giugno 2004 ³⁾,

decide:

I. Disposizioni generali

Art. 1

La o il presidente del tribunale distrettuale decide nella procedura di giurisdizione volontaria nei seguenti casi del Codice delle obbligazioni ⁴⁾:

Giurisdizione
volontaria
1. Competenza

1. art. 83 cpv. 2, fissazione del termine per la prestazione di garanzia;
2. art. 92, designazione del luogo del deposito della cosa dovuta;
3. art. 93, autorizzazione alla vendita della cosa dovuta e al deposito del prezzo;
4. art. 98 cpv. 3, autorizzazione alla creditrice o al creditore all'esecuzione sostitutiva;
5. art. 107 cpv. 1, fissazione del termine in caso di mora della debitrice o del debitore;
6. art. 168, deposito in caso di cessione;
7. art. 175 cpv. 3, prestazione di garanzia in caso di assunzione del debito;
8. art. 202 cpv. 1, procedura preliminare in caso di garanzia nel commercio del bestiame;
9. art. 204 cpv. 2 e 3, verifica dello stato e ordine di vendita in caso di difetti di oggetti venduti a distanza;
10. art. 226k, art. 228, dilazione nel contratto di vendita a pagamento rateale e di vendita a rate anticipate;
11. art. 322a cpv. 2, art. 322c cpv. 2, designazione del perito per il controllo del risultato dell'esercizio o del conteggio delle provvigioni;

¹⁾ RS 220

²⁾ CSC 110.100

³⁾ Pagina 1027

⁴⁾ RS 220

12. art. 330 cpv. 3, deposito della cauzione;
13. art. 337a, prestazione di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro;
14. art. 366 cpv. 2, fissazione del termine per porre rimedio nel contratto d'appalto;
15. art. 367 cpv. 2, nomina di periti e dichiarazione di collaudo sull'opera consegnata;
16. art. 383 cpv. 3, fissazione del termine per la pubblicazione di una nuova edizione;
17. art. 392 cpv. 2, autorizzazione alla continuazione del rapporto contrattuale;
18. art. 427 cpv. 1 e 3, verifica dello stato e ordine di vendita in caso di merce spedita al commissionario;
19. art. 435, ordine di vendita all'incanto della merce;
20. art. 444 cpv. 2, art. 445, art. 451 e 453, verifica dello stato, ordine di vendita di merci, deposito ufficiale;
21. art. 496 cpv. 2, persecuzione del fideiussore solidale in caso di assenza di copertura;
22. art. 501 cpv. 2 sospensione degli atti esecutivi contro il fideiussore;
23. art. 565 cpv. 2, art. 603, art. 767, art. 814 cpv. 2, revoca provvisoria della facoltà di rappresentanza;
24. art. 583 cpv. 2, art. 619 cpv. 1, art. 740 cpv. 3, art. 741 cpv. 2, art. 770, art. 823, art. 913, nomina e revoca di liquidatrici o liquidatori;
25. Art. 585 cpv. 3, art. 619 cpv. 1, decisione in caso di opposizione di una socia o di un socio;
26. art. 600 cpv. 3, designazione del perito;
27. art. 697 cpv. 4, art. 819 cpv. 2, art. 857 cpv. 3; art. 22 della legge federale sui fondi d'investimento¹⁾, ordine di ragguagli e consultazione;
28. art. 697a–g, verifica speciale;
29. art. 697h, pubblicazione;
30. art. 699 cpv. 4, art. 809 cpv. 3, art. 881 cpv. 3, convocazione dell'assemblea generale rispettivamente dell'assemblea dei soci;
31. art. 706a cpv. 2, art. 808 cpv. 6, art. 891 cpv. 1, designazione di una o di un rappresentante in caso di impugnazione da parte dell'amministrazione di deliberazioni dell'assemblea generale;
32. art. 727f, designazione dell'ufficio di revisione;
33. art. 744, art. 770, art. 823, art. 913, deposito dell'ammontare del credito all'atto della liquidazione;
34. art. 770, art. 823, art. 913, autorizzazione alla ripartizione del patrimonio sociale prima del termine di un anno dalla liquidazione;
35. art. 890 cpv. 2, revoca e rielezione dell'amministrazione e dell'ufficio di revisione;

¹⁾ RS 951.31

36. art. 971, art. 977, art. 981 fino a 987; art. 1072 fino a 1080, art. 1098, art. 1143 n. 19; art. 13 della legge federale sul contratto d'assicurazione ¹⁾, ammortamento delle cartevalori;
37. art. 1032, deposito dell'importo della cambiale;
38. art. 1162 cpv. 3 e 4, annullamento della procura ed emanazione delle misure necessarie;
39. art. 1165 cpv. 3, autorizzazione a convocare un'assemblea degli obbligazionisti.

Art. 2

Per la giurisdizione volontaria fanno stato per analogia le prescrizioni della procedura sommaria (art. 137 e segg. CPC)²⁾; il giudice può ordinare un dibattimento principale e la comparizione delle parti. 2. Procedura

Art. 3

Le decisioni della o del presidente del tribunale distrettuale possono essere impugnate tramite ricorso giusta l'articolo 12 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC)³⁾. 3. Rimedi giuridici

Art. 4

¹ Pubblicazioni, pubblici avvisi, pubbliche diffide e proposte previste dal Codicedelle obbligazioni ⁴⁾ avvengono sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, laddove una legge o un'ordinanza del Gran Consiglio non dispongono altrimenti. Pubblicazioni

² Sono fatte salve la competenza dell'autorità per altre pubblicazioni adeguate e la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio prescritta dal Codice delle obbligazioni.

II. Disposizioni particolari**Art. 5**

¹ La o il presidente del tribunale distrettuale nella cui giurisdizione si trova l'animale, è competente per la conduzione della procedura preliminare. Garanzia nel commercio del bestiame

² Per il resto la procedura si conforma alle prescrizioni della Confederazione e del Codice di procedura civile cantonale ⁵⁾.

¹⁾ RS 221.229.1

²⁾ CSC 320.000

³⁾ CSC 210.100

⁴⁾ RS 220

⁵⁾ CSC 320.000

Art. 6

Incanto pubblico

¹ Per la procedura in caso di incanto pubblico sono determinanti le disposizioni dell'articolo 144 e segg. LICC ¹⁾.

² ²⁾ Ai sensi dell'articolo 230 capoverso 1, l'incanto può venire impugnato entro dieci giorni presso la o il giudice unico del tribunale cantonale. La procedura si conforma all'articolo 12 LICC.

³ L'Ufficio di circolo è competente per la comunicazione all'ufficiale del registro fondiario dell'aggiudicazione dell'incanto di un fondo (art. 235 cpv. 2).

Art. 7

Donazione

È autorità competente per l'adempimento di un onere di interesse pubblico in caso di donazione dopo la morte del donatore (art. 246 cpv. 2):

1. la sovrastanza comunale, se l'onere è di interesse pubblico del comune;
2. il consiglio di circolo, se l'onere è di interesse pubblico del circolo;
3. il Governo, se l'onere è nell'interesse di più comuni, di più circoli o del Cantone.

Art. 8

Locazione e affitto

Competenza e procedura si conformano alle prescrizioni della Confederazione e alle disposizioni particolari del diritto cantonale.

Art. 9

Contratto collettivo di lavoro

Per la dichiarazione del carattere vincolante generale di contratti collettivi di lavoro e per la loro abrogazione è competente il Governo, fatto salvo il diritto federale.

Art. 10

Contratto normale di lavoro

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 359 e segg. è il Governo.

Art. 11

Mediazione matrimoniale e di ricerca di partner

L'ufficio competente per le naturalizzazioni rilascia l'autorizzazione per l'esercizio a titolo professionale della mediazione matrimoniale e di ricerca di partner ai sensi dell'articolo 406c ed esercita la vigilanza.

Art. 12

Magazzini di deposito

¹ Il Governo rilascia l'autorizzazione per l'emissione di cartevalori ai sensi dell'articolo 482 capoverso 1.

¹⁾ CSC 320.000

²⁾ Testo giusta l'appendice alla legge sull'organizzazione giudiziaria n. 4, AGS 2006, FUC 4635; entrato in vigore il 1° gen. 2008

² Esso è anche competente per comminare ammende ai sensi dell'articolo 1155 capoverso 2.

Art. 13

Per lotterie ed estrazioni a sorte (art. 515) sono competenti le autorità designate nelle disposizioni particolari del diritto cantonale.

Gioco e scommesse

Art. 14

Il Governo è competente per il riconoscimento di un istituto di vitalizio, nonché per l'approvazione delle condizioni poste per il contratto di vitalizio e del regolamento interno dell'istituto di vitalizio ai sensi degli articoli 522 e 524.

Vitalizio

III. Disposizioni finali

Art. 15

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

Referendum, entrata in vigore

² Il Governo stabilisce l'entrata in vigore ¹⁾ della presente legge.

¹⁾ Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 26 gennaio 2005. Posta in vigore con DG del 1° feb. 2005 per il 1° gen. 2005